

MANIFESTO ETICO E DEONTOLOGICO

Arete Training - Settembre 2020

PREMESSE

I formatori **aderenti** al sistema di allenamento **Arete Training** (di seguito “**gli aderenti**”), in **manca**za di un **codice etico** e deontologico di categoria, si **dotano autonomamente** del presente manifesto etico e deontologico al fine di **regolamentare** i rapporti e le relazioni derivanti **dall’esercizio della professione**.

Vogliamo **riconoscere, garantire e salvaguardare la professione** sostenendo trasparenza e **coerenza operativa (formale e sostanziale)**, con comportamenti professionali orientati al decoro, alla dignità, all'onestà, alla lealtà e al **corretto e legale esercizio** del nostro lavoro nella tutela di se stessi, del contesto socio-culturale e dei terzi.

Il manifesto etico e deontologico costituisce, quindi, l’insieme delle norme e dei **principi di condotta personali e professionali** in cui tutti gli aderenti si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto.

Definizione di professione di attore, autore, regista e/o formatore in ambito espressivo, arte-terapico e di crescita personale (di seguito “**il professionista**”): colui il quale crea, produce e/o svolge in modo professionale (**continuativo** - meglio se **prevalente** - e **organizzato per produrre reddito**) performance, autorialità, comunicazione e formazione utilizzando training, processi e/o tecniche di consapevolezza orientati alla messa in scena (teatro e performance) e/o alla crescita personale (arti terapie, teatro danza terapia, biodanza, yoga, mindfulness, coaching e meditazione).

Si occupa, cioè, di **promuovere e sviluppare il potenziale umano** (emotivo, corporeo, vocale, etico, sociale, spirituale ed energetico), relazionale, espressivo e/o artistico di sé stesso, del suo contesto e della persona in genere. In ambito operativo usa tecniche di sviluppo e consapevolezza (corporea, vocale, spaziale e ritmiche, relazionale, energetica, interiore, espressiva, comunicativa, motoria) **senza entrare in ambito** di pura pertinenza di professioni sanitarie e della **attività terapeutica** sostenendo. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni in ambito privato, sociale, scolastico, sanitario e aziendale. Attraverso queste competenze può partecipare o produrre ad attività di animazione, di teatro di strada, di performance e teatrale in ogni sua declinazione.

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - RISPETTO DELLE LEGGI, DEGLI ACCORDI FRA GLI ADERENTI E DEL MANIFESTO ETICO E DEONTOLOGICO

Il presente manifesto etico e Deontologico deve essere rispettato da tutti coloro che aderiscono al sistema Arete Training. Il professionista è tenuto alla sua conoscenza e la sua ignoranza non esime dalla responsabilità personale. Il professionista è tenuto a esercitare la professione in conformità con le leggi dello Stato, con gli accordi fra gli aderenti e in osservanza di quanto previsto dal presente manifesto Etico e Deontologico. I principi e le norme del presente manifesto si applicano sia in presenza che nel caso in cui le attività vengano effettuate in via telematica/internet.

ART. 2 - PROFESSIONALITÀ

Il comportamento del professionista è orientato al decoro, alla dignità, all'onestà, alla lealtà, all'assolto, alla responsabilità e al corretto e legale esercizio della professione nella tutela di se stessi,

del contesto socio-culturale e dei terzi e non approfitta in alcun caso della propria particolare posizione di influenza dovuta al ruolo professionale.

Il professionista sostiene, nei partner e nei destinatari della sua opera, l'autodeterminazione e l'autonomia nel pieno rispetto delle responsabilità e libertà individuali.

Il professionista è libero di non collaborare per il raggiungimento di obiettivi in contrasto con le tali linee etiche.

Il professionista non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'ideologia, all'estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche all'orientamento sessuale ed alla disabilità.

Il professionista si orienta al rispetto dell'ambiente, all'armonico sviluppo sociale e alla crescita etica del contesto in cui opera.

ART. 3 – CONDIVISIONE DEI PRINCIPI DEONTOLOGICI ED ETICI

Il professionista, riconoscendo nel presente manifesto i cardini fondamentali per lo svolgimento dell'attività professionale, si impegna, nello svolgimento della attività di portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto il contenuto del presente manifesto attraverso l'uso di mezzi adeguati esemplificativi scritti (accordi operativi e di mandato)

ART. 4 - COMPETENZA

Il professionista deve possedere una competenza dimostrabile e adeguata alla gestione del processo per cui presta opera (almeno 400 h di formazione per ogni area specifica oltre ad almeno 400 h di pratica sul campo). Il professionista è tenuto a riconoscere i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti e tecniche per le quali ha acquisito adeguata competenza .

Le competenze del professionista si basano sulla sua formazione specifica e sull'esperienza maturata sul campo e si esprimono nella capacità di ideare, scegliere, adattare, utilizzare le teorie, i metodi, le tecniche in sua disponibilità più adeguate alle esigenze specifiche della prestazione d'opera. Il professionista accetta di operare solo negli ambiti per i quali è in grado di garantire una realizzazione adeguata e di qualità.

ART. 5 - RISERVATEZZA

Il professionista è tenuto a mantenere il segreto professionale. Pertanto non può rivelare notizie, fatti, circostanze e informazioni apprese in ragione del rapporto professionale.

Il professionista è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all'esercizio dell'attività professionale.

In casi di collaborazioni con altri professionisti o collaboratori può condividere solo le informazioni strettamente necessarie allo svolgimento armonioso della prestazione professionale e si occupa di promuovere il mantenimento del patto di riservatezza anche da parte di collaboratori coinvolti.

L'osservanza del segreto professionale perdura anche in caso di morte del cliente. Nelle attività di gruppo il professionista, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza.

L'obbligo al rispetto del segreto professionale viene meno solo nei seguenti casi (il soggetto del segreto professionale deve essere avvisato):

- a) In presenza di un valido consenso, anche sottoscritto, da parte della persona interessata, ferma restando la garanzia di revoca di tale consenso nei tempi e nei modi utili rispetto alle finalità per cui viene richiesto.
- b) Su richiesta dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 6 - AGGIORNAMENTO

Il professionista, in quanto canale culturale, forma innanzitutto se stesso/a. È tenuto/a al continuo miglioramento delle proprie competenze, aggiornandosi sistematicamente sulle innovazioni della disciplina in cui è specializzato/a e sugli sviluppi delle metodologie, degli strumenti tecnici (teorici e pratici), delle conoscenze connesse ai processi di apprendimento e produzione partecipando a corsi, a eventi di formazione, a momenti di supervisione e tutoring professionale e attraverso una pratica personale e costante.

ART. 7 - CONFLITTO DI INTERESSE

Il professionista promuove la propria attività presentando in modo corretto, accurato e onesto il proprio profilo professionale. In caso di copertura di cariche pubbliche, non se ne avvale a scopo di indebito vantaggio personale. In caso di relazione professionale con parenti ed amici non li avvantaggia a discapito delle collaborazioni selezionate secondo criteri di competenza ed esperienza professionale.

RELAZIONE CON CLIENTI, ALLIEVI E UTENTI

ART. 8 - RELAZIONE CON IL CLIENTE/ALLIEVO

Il professionista è tenuto a comunicare al cliente le proprie competenze professionali e a definire con chiarezza i propri limiti. Egli deve informare il cliente che la sua professione non offre una terapia o una cura medica ma promuovere, attraverso l'uso di specifiche tecniche, lo sviluppo umano, artistico ed espressivo. Il professionista non deve sostenere le aspettative infondate rispetto alle possibilità della prestazione e non deve approfittare dell'eventuale influenza che può avere sul proprio cliente per trarre impliciti e indiretti vantaggi personali. Prima di iniziare il processo al cliente verrà specificato il compenso economico. Il professionista fornirà tutte le informazioni necessarie su tempi, modi, limiti e obiettivi (meglio se per iscritto) affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole.

ART. 9 – INIZIO E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE

Il Professionista può accogliere il disagio che emerge dal processo ma ha l'obbligo, se la situazione esula dalla sua sfera di competenza, di indirizzare il cliente verso altri professionisti individuati come più idonei.

Il professionista è libero di accettare o meno in carico il cliente chiarendo il setting, l'orientamento e le potenzialità del lavoro.

La presa in carico professionale sia di minori che di persone interdette è subordinata al consenso scritto di entrambi i genitori, o di chi esercita su di loro la potestà genitoriale o la tutela. Il professionista è tenuto ad informarsi circa l'esistenza di situazioni di disagio o contenzioso familiare.

Il professionista valuta la necessità di interrompere il rapporto professionale qualora:

1. Il rapporto professionale non genera alcun vantaggio per il cliente ovvero l'intervento si sia dimostrato inefficace o inadeguato.
2. Il professionista ritenga necessaria la prosecuzione dell'intervento con altre figure professionali più competenti.
3. Per trasferimento o impedimento materiale.
4. Per violazione da parte del cliente degli accordi di setting e di orientamento. Il rifiuto o l'interruzione del rapporto deve essere condivisa con il cliente con tutte le possibili cautele volte ad evitare il più possibile situazioni di disagio.

Il professionista non interferisce nella eventuale scelta del cliente di interrompere il processo limitandosi ad esporre le possibili criticità. Qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento all'espletamento – da parte del cliente – di altre consulenze professionali in special modo se sussiste dubbio di rischio alla salute.

ART. 10 – CONFINI DEL RUOLO PROFESSIONALE

Il professionista non mescola la vita professionale e la vita privata in modo da non incorrere in situazioni che possano interferire con gli obiettivi e i propositi della prestazione professionale e con uno stato di necessaria neutralità.

Si astiene, per tanto, da avere rapporti professionali sovrapposti a relazioni di natura affettiva, sentimentale e sessuale.

ART. 11 - ATTEGGIAMENTO NELL'AZIONE FORMATIVA

Il professionista imposta il rapporto con i destinatari dell'azione formativa prestando costante attenzione alle loro esigenze formative, mantenendo un atteggiamento di rispetto, scambio, apertura, ar-

ricchimento reciproco, disponibilità e sincero interessamento; Presta attenzione alle ricadute nella vita quotidiana del destinatario nel rispetto delle sue capacità personali.

ART. 12 - TRASPARENZA E FLESSIBILITA'

Il professionista ha l'obbligo di informare i destinatari rispetto agli obiettivi, i contenuti, le modalità e le eventuali modifiche del progetto formativo. Si impegna, nel rispetto degli obiettivi stabiliti, ad adattare la proposta formativa alle specifiche esigenze dei destinatari, a utilizzare linguaggi adeguati alle loro conoscenze e a monitorare sistematicamente i processi di apprendimento, tramite indicatori concordati con i committenti e con gli stessi destinatari.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART. 13 - RAPPORTO CON I COLLEGHI

I rapporti tra gli aderenti (così come con professionisti non aderenti) sono orientati, nel limite delle possibilità personali, alla collaborazione, al reciproco sostegno e alla disponibilità.

Durante una collaborazione il professionista si impegna a condividere le informazioni e a coordinare l'azione nel rispetto delle reciproche professionalità e, secondo gli accordi stretti esplicitamente, a realizzare opportunità di integrazione delle conoscenze in un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

ART. 14 - RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI INTELLETTUALI

Il professionista, nello svolgimento dell'attività, deve riconoscere i contributi di professionisti e colleghi di cui si è avvalso, citandone formalmente la fonte e rispettando le proprietà intellettuali e materiali.

ART. 15 - ACCORDO FORMALE

La collaborazione con colleghi e committenti deve essere disciplinata da accordo o incarico formale, atto a stabilire chiaramente modalità di cooperazione, compiti, doveri reciproci e relativi compensi.

RAPPORTO CON I COMMITTENTI

ART. 16 - AUTONOMIA PROFESSIONALE

Il professionista che instaura un rapporto di lavoro, subordinato o di collaborazione, con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente manifesto.

ART. 17 - ANALISI CONSAPEVOLE DELLA COMMITTENZA

Il professionista, prima di accettare un incarico, deve procedere ad un'attenta analisi delle necessità organizzative, logistiche ed operative che sostenga un intervento di qualità e che risponda alle esigenze del contesto e degli obiettivi prefissati in committenza.

Il professionista sviluppa ogni fase dell'intervento sentendosi professionalmente ed eticamente impegnato al raggiungimento degli obiettivi concordati, suggerendo il monitoraggio e la verifica dei risultati.

La prestazione deve avere espliciti e condivisi obiettivi, contenuti, modalità e destinatari dell'intervento, suggerendo parametri che ne consentano di valutare i risultati.

ART. 18 - COMMITTENTI IN CONCORRENZA

L'eventuale contemporanea accettazione di incarichi da parte di enti o organizzazioni fra loro concorrenti è condizionata, da parte del professionista, a una corretta e preavvisata segnalazione ai committenti interessati.

ART. 19 - REALIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il professionista si impegna a realizzare la prestazione d'opera nel rispetto dei termini, dei tempi e degli orari prestabiliti, a prestare un servizio efficiente, efficace e sostenibile rispetto al target; a tenere informato il committente nel corso dell'intervento e a concordare sostanziali modifiche nel caso si rivelino opportune.

ART. 20 - MODALITÀ CONTRATTUALI E COMPENSI

Il professionista compone un'offerta precisa, preventiva e dettagliata con le componenti del compenso, le modalità e i tempi di pagamento.

L'offerta economica non deve essere inferiore al minimo pattuito dal prezzario prodotto dagli aderenti in assemblea.

Non deve offrire o accettare forme di compenso o doni di qualsiasi natura che possano influenzare o deviare il naturale sviluppo della relazione professionale.

RAPPORTO CON I FORNITORI

ART. 21 - PRECISIONE E CORRETTEZZA

Il professionista si impegna a rispettare gli accordi economici nei tempi, nei modi e nelle quantità pattuite con i fornitori.

COMUNICAZIONE

ART. 22 – PROMOZIONE E PUBBLICITA'

Il professionista non tiene comportamenti che possano compromettere l'immagine e il valore della categoria professionale.

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il professionista non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano generare confusione rispetto alle proprie competenze professionali o alle potenzialità della disciplina.

Non comunica in modo ingannevole per massimizzare la promozione della sua attività evitando di millantare titoli, collaborazioni prestigiose inesistenti e risultati impossibili da raggiungere.

ART. 23 - INFORMARE

In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criterio di trasparenza.